




SCARICATO

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione

MINFRA
DIP4
Dipartimento per i trasporti terrestri
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0067851-14/07/2007-USCITA
23.19.14



Oggetto:- Utilizzo di "semafori intelligenti" e di "dissuasori di velocità". Rif. prot. n. 63716 del 07.05.2007

www.poliziamunicipale.it

Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si premette che questo Ufficio si è già pronunciato più volte, in passato, sulla utilizzazione dei dispositivi in oggetto.

Allo stato attuale non si può che confermare l'orientamento già espresso, in considerazione del fatto che tali dispositivi non sono coerenti con le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e del connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992).

Al riguardo si osserva quanto segue.

L'art. 158 del Regolamento afferma che le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale; conseguentemente l'azionamento del dispositivo semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che in base a cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di traffico, non risponde alla previsione normativa.

L'art. 345 del Regolamento prescrive inoltre che i misuratori di velocità siano gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale che li hanno in disponibilità; conseguentemente un funzionamento puramente informativo, senza l'applicazione delle dovute sanzioni, tenuto conto del fatto che i conducenti possono comunque leggere sul tachimetro la velocità del proprio veicolo, è privo di senso.

In particolare, secondo il disposto di cui al suddetto art. 158 del Regolamento, l'installazione di un impianto semaforico è connessa alla esistenza di correnti di traffico, di tipo veicolare o pedonale, delle quali è necessario regolare nel tempo l'avanzamento.

In assenza di intersezioni con strade laterali, è sufficiente l'esistenza di una corrente di traffico pedonale da tutelare per giustificare l'installazione di un impianto semaforico.

In presenza di un attraversamento pedonale l'impianto semaforico deve necessariamente essere installato in entrambi i sensi di marcia.

Nel caso in questione non è previsto dalle vigenti norme regolamentari che l'impianto semaforico venga utilizzato per il governo della velocità, nè che il ciclo dello stesso sia comandato dal superamento di un determinato limite di velocità.

Questa Direzione Generale non ha mai rilasciato omologazioni per impianti funzionanti con tali modalità, nè può autorizzarne la sperimentazione.

www.poliziamunicipale.it

Qualora si verificano infrazioni al limite di velocità imposto sul tronco stradale in questione, queste devono essere debitamente e necessariamente sanzionate ai sensi dell'art. 142 cc. 7, 8 e 9 del DLs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

A tale fine devono essere installati i dispositivi misuratori di cui all'art. 201 c. 1-bis lett. e), ovvero lett. f), del Codice, secondo le specifiche modalità di impiego; in ogni caso non è necessaria la contestazione immediata dell'infrazione.

Per quanto riguarda eventuali infrazioni ex art. 146 c. 3 del Codice, si rammenta che l'art. 201 c. 1-bis lett. b) consente la contestazione non immediata solo in caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; in assenza di intersezione la contestazione, di norma, deve essere contestata immediatamente, a prescindere dall'eventuale dispositivo documentatore impiegato.

Eventuali dispositivi funzionanti sia come misuratori di velocità che come documentatori fotografici di infrazioni commesse alle intersezioni non possono svolgere simultaneamente le due funzioni, in quanto tale eventualità è espressamente esclusa dai decreti di approvazione.

Non è ammissibile commutare una violazione dell'art. 142 in una violazione dell'art. 146, ovvero sanzionarla con un semplice perditempo al semaforo; peraltro, in assenza di documentatori fotografici ovvero di organi di polizia stradale, nulla garantisce circa l'effettivo arresto al semaforo del conducente.

Si osserva infine che la soluzione prospettata penalizzerebbe eventuali conducenti che, pur procedendo a velocità regolamentare, si trovino a precedere il trasgressore; essa inoltre potrebbe risultare fonte di pericolo per la circolazione, per le eventuali improvvise azioni frenanti conseguenti ad un inatteso funzionamento dell'impianto.

Se l'obiettivo è quello del governo della velocità, all'interno dei centri abitati possono essere operati gli interventi infrastrutturali previsti dalle Direttiva Ministeriale 08.06.2001 "Linee Guida per la Redazione dei Piani per la Sicurezza Stradale Urbana"; essi sono peraltro limitati alle strade locali interne alle cosiddette "isole ambientali" (come definite dalle Direttive Ministeriali 12.04.1995 sulla Redazione, Adozione ed Attuazione dei Piani Urbani del Traffico).

La sicurezza stradale può peraltro essere adeguatamente implementata provvedendo alla installazione, nei punti ritenuti più pericolosi per i pedoni, di normali impianti semaforici, a ciclo fisso ovvero a chiamata pedonale.

Ulteriori risultati potranno essere conseguiti con adeguati interventi infrastrutturali, quali sottopassi o sovrappassi per il traffico pedonale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

www.poliziamunicipale.it

FM/RS

IL DIRETTORE GENERALE
(D. Mag. Sergio DOMDOLINI)